

## **TI\_GERICHTE 80.2001.34 vom 21. November 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-11-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2001.34](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2001.34)

FR: TI\_GERICHTE 80.2001.34 du 21 novembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 80.2001.34 del 21 novembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Camera di diritto tributario 21.11.2001 80.2001.34 Tessin Camera di diritto tributario 21.11.2001 80.2001.34 Ticino Camera di diritto tributario 21.11.2001 80.2001.34

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2001.00034 Lugano 21 novembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 9 marzo 2001 in materia di: IC/IFD 95/96 presentato da: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rappr. da: avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 del 10 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi \_\_\_\_\_ un reddito d'altra fonte di fr. 900'000.- di media annua. Per la sola IC l'Ufficio di tassazione esponeva inoltre ai contribuenti una sostanza da titoli crediti numerario di fr. 1'626'308.-, conformemente per altro a quanto dichiarato. 2. Il 23 agosto 2000, assistito da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ i contribuenti presentavano reclamo, chiedendo tra l'altro lo stralcio del reddito d'altra fonte. Il 27 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione chiedeva al rappresentante dei reclamanti di produrre la prova dei debiti contratti. La documentazione prodotta veniva considerata insufficiente dall'autorità fiscale, la quale con decisione del 12 febbraio 2001 respingeva il reclamo. 3. Con tempestivo ricorso del 9 marzo 2001 i coniugi \_\_\_\_\_ chiedono, in via principale, lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 900'000.-, come pure lo stralcio dell'importo di fr. 1'500'000.- quale valore delle azioni della \_\_\_\_\_ e il riconoscimento del debito di fr. 2'000'000.- e la deduzione degli interessi maturati sul debito nel periodo di computo 1993-94. In subordine postulano l'annullamento della decisione su reclamo e la retrocessione degli atti all'Ufficio di tassazione per riesame della decisione. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario. La Divisione delle contribuzioni propone invece la reiezione del ricorso, in subordine l'accoglimento parziale, qualora venisse comprovata ineccepibilmente l'esistenza del debito verso il creditore estero. Dei motivi adottati dalla Divisione delle contribuzioni verrà detto in seguito, per quanto necessario. Con memoria del 25 settembre 2001 i ricorrenti si riconfermano nel loro ricorso, chiedendo che venga fissata un'udienza. 4. In occasione dell'udienza del 6 novembre 2001 il contribuente, per il tramite del suo rappresentante, ha mostrato al giudice tutta la documentazione relativa alla titolarità economica dei conti dai quali sono provenuti i due prestiti di fr. 1'000'000.- cadauno e, in un secondo tempo, il 14 novembre 2001, anche gli avvisi di addebito, dai quali risulta

chiaramente che beneficiario dei bonifici è \_\_\_\_\_ personalmente, come pure la documentazione relativa alla titolarità economica del conto da cui sono provenuti gli ulteriori due bonifici di fr. 411'380.- cadauno del 7 novembre 1995, i relativi avvisi di addebito al titolare economico del conto e conseguenti bonifici a favore di \_\_\_\_\_ per il tramite della fiduciaria \_\_\_\_\_, che glieli ha girati il giorno stesso. La Divisione delle contribuzioni ha confermato seduta stante l'adesione alla richiesta di stralcio del reddito d'altra fonte, non appena il giudice avesse avuto visione completa, come è avvenuto, dell'ulteriore documentazione, segnatamente degli addebiti e del beneficiario dei bonifici. Il ricorrente, dal canto suo, ha dichiarato di desistere dall'ulteriore contestazione relativa al valore delle azioni della \_\_\_\_\_, da lui dichiarate. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza la decisione su reclamo del 12 febbraio 2001 è riformata nel senso che è stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 900'000.-. Per il resto è confermata. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Compensate le ripetibili 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFA è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: II segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.